

ALLEGATO E - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 - Oggetto, finalità, tipologia

Per viaggi d'istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n. 291/1992).

I viaggi di istruzione sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) visite e viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e umanistico-artistiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi; riguardano solitamente l'alternanza scuola-lavoro e le uscite finalizzate alla realizzazione di progetti specifici;
- 2) visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese e della realtà dei paesi stranieri; partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; visite a località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studio;
- 3) visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- 4) viaggi connessi ad attività sportive, con evidente valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche, le settimane bianche, le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze di carattere sociale.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi: la Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, che stabilisce per la realizzazione delle iniziative la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti frequentanti ciascuna classe; la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, la quale prevede che la scuola possa, autonomamente, definire il numero di alunni partecipanti, le destinazioni e la durata; il Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici; la Nota 2209/2012 che attribuisce completa autonomia alle scuole in materia di organizzazione di visite e viaggi d'istruzione.

Art. 3 - Peculiarità dei viaggi di istruzione

I viaggi d'istruzione effettuati nel periodo scolastico si configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell'attività didattica e del percorso educativo.

Essi si inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico e costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali della scuola.

I viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici peculiari del tipo di scuola e dell'indirizzo di studio.

Fra i diversi obiettivi educativi affidati ai viaggi d'istruzione, trova particolare importanza la crescita nelle relazioni interpersonali e comunitarie degli allievi, sia con i compagni di scuola, sia con i docenti, sia con il contesto visitato.

I viaggi di istruzione pertanto sono un momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero.

Ogni classe che voglia partecipare ai viaggi d'istruzione deve di norma raggiungere l'adesione di almeno 2/3 degli studenti effettivamente frequentanti; eventuali deroghe possono essere autorizzate su delibera del Consiglio di Istituto. Per le settimane bianche tale numero è fissato a metà più uno degli studenti per classe.

Tale percentuale di partecipazione non si applica alle attività per le quali esiste un vincolo numerico "esterno", quando cioè lo stesso soggetto che offre e organizza l'attività ponga al Liceo un limite numerico massimo di adesioni. Va ricordato che è opportuno che tali iniziative si svolgano in periodi in cui l'attività didattica sia sospesa o quantomeno coinvolgano un numero limitato di lezioni. Questo per consentire agli alunni assenti un agevole recupero e perché non incida significativamente nello svolgimento dell'attività didattica delle classi di cui fanno parte gli alunni assenti.

Ogni altra eventuale attività da svolgersi in deroga ai vincoli numerici fissati dovrà avere una specifica approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, in virtù della particolare utilità e/o valenza culturale e formativa del progetto e in via del tutto eccezionale.

Da tutto ciò consegue che:

- a. I viaggi d'istruzione non devono essere in nessun caso occasione di mera evasione dagli impegni scolastici.
- b. Gli allievi che per vari e provati motivi non potessero partecipare a questo momento d'istruzione, di norma debbono frequentare regolarmente le attività didattiche alternative.
- c. Al fine di non vanificare gli scopi didattici, culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso (se non di forza maggiore) gli studenti che partecipano al viaggio di istruzione possono essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e iniziative programmate.
- d. Qualunque comportamento riprovevole dal punto di vista disciplinare attuato durante questa attività è considerato commesso entro l'ambito della Scuola e perciò soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto, nella misura massima prevista per il caso in specie. L'Istituto richiederà ai genitori degli studenti una dichiarazione che attesti l'impegno della famiglia, nell'ambito della collaborazione con la scuola, a richiedere ed ottenere da parte dello studente un comportamento corretto e responsabile.
- e. l'organizzazione del viaggio di istruzione porrà particolare cura nella scelta della ditta o società cui appaltare la fornitura dei relativi servizi. Al criterio della migliore offerta economica potranno essere preferiti altri, sulla base delle indicazioni della Commissione interna o dei docenti accompagnatori.
- f. Gli studenti in viaggio di istruzione, anche se maggiorenni, sono sotto il controllo e la diretta responsabilità dei docenti accompagnatori. Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell'art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto". Se quindi la sorveglianza "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori", al contrario l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.
- g. Nel tempo in cui gli studenti sono consegnati ai loro ambienti privati per il riposo (camera d'albergo), vale il principio della responsabilità personale ed educativa della famiglia. I genitori sono responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche nei viaggi d'istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad es. riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. *culpa in educando*).
- h. Nel caso che lo studente compia atti che comportino l'intervento di organi di polizia o della magistratura (in Italia o all'estero), i genitori saranno avvertiti dai docenti accompagnatori e si recheranno tempestivamente sul posto per gestire personalmente la situazione e provvedere in proprio al rientro, anche anticipato, dello studente.
- i. Il Consiglio di Classe potrà decidere, previo confronto con la famiglia e l'allievo, di non ammettere al viaggio d'istruzione quegli studenti che non dessero affidabilità a livello disciplinare per la vita di gruppo.
- j. Ogni viaggio d'istruzione dovrà essere adeguatamente preparato mediante lezioni, materiale informativo, incontri a carattere organizzativo programmati e condotti dai docenti.
- k. Nell'organizzazione dei viaggi si dovrà salvaguardare il giusto equilibrio con lo svolgimento dell'attività

didattica curricolare, tenendo conto anche delle altre iniziative integrative programmate. Reciprocamente, non si effettueranno di norma verifiche nei giorni successivi a viaggi di istruzione che abbiano impegnato gli studenti per l'intera giornata.

- l. Al fine di evitare ripercussioni sull'attività curricolare, ciascun docente sarà preferibilmente accompagnatore in un solo viaggio di istruzione di più giorni (per anno scolastico). Più in generale, si dovrà evitare che le ore dedicate alle iniziative complementari svolte al di fuori della sede del Liceo siano, per ciascuna classe, superiori al 15% del monte ore di lezione di ciascuna materia oppure che comportino, in qualche classe, ore di assenza di un docente dalle attività curricolari in misura superiore al 15%.

Il numero di ore massimo annuale di assenza dalle lezioni in classe per viaggi e visite di istruzione di qualunque tipologia non dovrà superare per ciascun docente il 10% del monte ore annuale. Non contribuiscono al monte ore per docente le ore di lezione previste nell'orario del docente nelle classi che partecipano alle visite di istruzione.

Art. 4 - Organizzazione

Le attività dei viaggi e delle visite d'istruzione sono gestite con il Programma annuale dell'Istituto. I pagamenti avvengono secondo la normativa vigente. Alle famiglie degli allievi possono venire inviate richieste di pre-adesione e/o di versamento di acconti, secondo le esigenze organizzative. Il Consiglio di Istituto può deliberare eventuali sconti o esenzioni a favore di allievi con difficoltà economiche e che abbiano presentato il modello ISEE. Il Consiglio di Istituto può altresì promuovere indagini e sondaggi tra le famiglie circa i tetti di spesa, da trasmettere alla Commissione interna perché li tenga in debita considerazione.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza degli altri organi collegiali, l'organizzazione dei viaggi è attuata secondo una serie di procedure e regole, di seguito illustrate.

I viaggi di istruzione sono effettuati di norma per raggruppamenti di classi parallele. Ogni viaggio è attuato dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto o su delega del Dirigente Scolastico, che è tenuto a riferire al Consiglio di Istituto circa l'organizzazione e la realizzazione della relativa attività.

La Commissione viaggi di istruzione, quale organo derivato dall'articolazione del Collegio dei docenti:

- a) stabilisce le mete, per ogni anno e per ogni classe, tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dei Consigli di classe;
- b) predispone nel dettaglio i programmi dei singoli viaggi, con particolare riguardo agli aspetti culturali e didattici, anche in relazione al periodo dell'anno scolastico in cui è preferibile svolgere l'attività;
- b) aggrega, di concerto con il Dirigente Scolastico, le classi che partecipino allo stesso viaggio, basandosi su criteri di economicità e di valenza didattica;
- c) collabora, in generale, con gli Organi amministrativi per la migliore riuscita delle iniziative e delle attività.

I Consigli di Classe:

- a) accolgono, propongono e discutono, di norma nella prima riunione dell'anno scolastico, le proposte del viaggio di istruzione e delle visite didattiche di un giorno (in orario curricolare e/o extracurricolare) della classe;
- b) collaborano con il Dirigente Scolastico, segnalando i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare la classe nel viaggio. Se non vi sono disponibili docenti accompagnatori della classe, il Consiglio di Classe esprime il consenso a che il docente accompagnatore non sia della classe, anche se di norma egli dovrà essere già stato docente della classe, avendo avuto modo di conoscere gli allievi.

Per ogni classe dovrà di norma partecipare al viaggio almeno un docente accompagnatore. Il numero complessivo degli accompagnatori di un viaggio non dovrà, di norma, essere inferiore al numero degli alunni diviso 15, con arrotondamento all'unità superiore. Su questi aspetti organizzativi, come sulla scelta definitiva degli accompagnatori tramite conferimento di incarico, viene ribadito il potere decisionale del Dirigente Scolastico.

La durata dei viaggi di istruzione deve rispettare di norma i seguenti limiti:

- Un giorno di scuola per le classi prime (senza pernottamento); tipologia: visite e viaggi in località di interesse naturalistico;
- Due giorni di scuola per le classi seconde (un pernottamento); tipologia: viaggi in località di interesse

storico-artistico o naturalistico-ambientale;

- Cinque giorni di scuola per le classi terze (quattro pernottamenti); tipologia: viaggi connessi ad attività sportive (sci alpino) o di integrazione culturale;
- Quattro giorni di scuola per le classi quarte (tre pernottamenti); tipologia: viaggi in località di interesse storico-artistico e naturalistico;
- Sei giorni di scuola per le classi quinte (cinque pernottamenti); tipologia: viaggi di integrazione culturale finalizzati alla conoscenza della realtà dei Paesi esteri.